

PROCEDURA APERTA
CONFERIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED
EDUCATIVA PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI CASALE
MONFERRATO E VALENZA DELLA A.S.L. AL

Documento redatto sul bando tipo approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1228 del 22 novembre 2017

APPROVATO CON DELIBERAZIONE ASL AL N. 592 DEL 12.09.2018

STAZIONE APPALTANTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

NUMERO GARA: 7152923
CIG: 7655340A68

DISCIPLINARE DI GARA	4
1. PREMESSE	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1 Documenti di gara.....	5
2.2 Chiarimenti	6
2.3 Comunicazioni	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	8
4.1 Durata.....	8
4.2 Opzioni e rinnovi	8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
6. REQUISITI GENERALI	9
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	10
7.1 Requisiti di idoneità.....	10
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	11
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	11
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	12
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	13
8. AVVALIMENTO	13
9. SUBAPPALTO.	14
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	14
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	17
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	18
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	19
14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20
14.1 Domanda di partecipazione.....	21
14.2 Documento di gara unico europeo.....	22
14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	24
15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	28
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	29
17. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	29
18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	30
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	30
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	32
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	32

CAPITOLATO DI GARA

22 DESCRIZIONE SERVIZIO E CONTESTO OPERATIVO	32
23 DESCRIZIONE TERRITORIO	34
24 MODALITÀ SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	34
25 PROFILI PROFESSIONALI	36
26 ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE PER IL PERSONALE	37

27	SEGRETO PROFESSIONALE	39
28	VERIFICA PRESTAZIONI	39
29	INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	40

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

30	DECORRENZA EFFETTI GIURIDICI	44
31	DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO AGGIUDICAZIONE.....	44
32	OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI.....	44
33	PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZIO	45
34	OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI	46
35	SCIOPERI	47
36	NORME PREVENZIONE E SICUREZZA	47
37	VERIFICHE E CONTROLLI	48
38	CONTESTAZIONI	48
39	INADEMPIENZE, PENALITA', RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	48
40	AGGIORNAMENTO DEL PREZZO	49
41	INFORMATIVA D. L.GVO 196/2003	50
42	ESECUZIONE IN DANNO	50
43	SPESE CONTRATTUALI	50
44	PAGAMENTO DEL SERVIZIO	51
45	FIRMA DEL CONTRATTO	51
46	SUCCESSIONE E CESSIONE	51
47	R.T.I.	51
48	CONSORZI	52
49	SUBAPPALTO	52
50	NORMA DI RINVIO	52
51	COSTI PER LA SICUREZZA	53

ALLEGATI

D.G.U.E.
O.E. / SCHEMA OFFERTA
PATTO INTEGRITA'

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA PER L'AMBITO TERRITORIALE DI CASALE MONFERRATO E VALENZA DELLA ASL AL

1. PREMESSE

Con atto deliberativo n. 592 del 12.09.2018 questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di assistenza domiciliare ed educativa per le sedi distrettuali di Casale Monferrato e Valenza della ASL AL.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il contratto conseguente alla presente procedura ha la sola funzione di “contratto ponte” in attesa della definizione giudiziaria della procedura di affidamento del servizio in argomento con riferimento all'appalto così identificato: **NUMERO GARA (A.N.AC.): 7152923/ CIG: 7655340A68**

Per quanto sopra si stabilisce che il contratto di cui al presente capitolato e disciplinare potrà essere risolto tramite semplice recesso dal medesimo della amministrazione committente qualora nel suo svolgimento la citata procedura Anac nr. 6379090 venga a definirsi per questa amministrazione e quindi sia produttiva di tutti gli effetti conseguenti.

Per i punti esplicitati si rileva, ancora, che la presente procedura verrà aggiudicata in deroga all'art. 95 comma 3 del D. Lgs 50/2016, pertanto al prezzo più basso per le seguenti ragioni:

- 1) L'aspetto prestazionale infra richiesto è dato dall'inserimento mediato dei progetti riscontrati nella procedura nr 6379090 quindi contenete “de facto” elementi qualitativi ivi reperiti e ritenuti utili per l'espletamento del servizio e di seguito inseriti quale prestazioni richieste a tutti i partecipanti.
- 2) Le prestazioni richieste nella presente gara d'appalto sono estremamente dettagliate e pertanto viene ridotto ogni margine di sviluppo progettuale stante appunto la standardizzazione delle medesime con netta preponderanza del fattore lavoro, costo fisso per l'aggiudicatario da fornire nelle quantità da noi richieste e come determinato dai contratti di categoria.

- 3) Il contratto conseguente alla presente procedura, attuata solo per evitare proroga di gara ormai datata, potrebbe trovare applicazione temporale estremamente limitata allorchè verrà definita la gara Anac n. 6379090 da cui è in stretta dipendenza consequenziale.
- 4) In caso di esito negativo della gara citata ora sospesa la presente procedura avrà quale unico scopo quello di consentire nuova procedura pluriennale.

Questa amministrazione pertanto intende anche aderire sul punto all'orientamento giurisprudenziale che prevede la aggiudicabilità al minor prezzo o massimo ribasso: per cui la norma di cui all'art. 95, comma 3, **è soggetta a rapporto di complementarità con il successivo comma 4**: cosicché, ove un Servizio ad alta intensità di manodopera sia anche "standardizzato" o "ripetitivo", potrebbe comunque trovare applicazione il criterio del massimo ribasso.

In tal senso, Tar Emilia Romagna Parma, Sezione I, 30 dicembre 2016, n. 387, che pone in risalto la necessità che, in caso di scelta del massimo ribasso, l'Ente fornisca nei documenti di gara puntuale motivazione di tale scelta come effettuato da questa amministrazione nella presente premessa.

Più recentemente, nel medesimo senso, si è espresso Tar Abruzzo L'Aquila, Sezione I, 13 gennaio 2017, n. 30: " tanto premesso, ritiene il Tribunale, in ordine al rapporto tra le prescrizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 95 del Dlgs. n. 50 del 2016, che esse si trovano in rapporto di complementarità. ... Se ... l'appalto presenta, come nel caso di specie, entrambe le caratteristiche, nel senso che, in forza del suo oggetto, rientra tanto nell'ambito di applicazione del terzo comma, tanto nell'ambito di applicazione del quarto comma, la previsione di esclusività del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa cede il passo alla possibilità di aggiudicare l'appalto al massimo ribasso. In tal caso, cioè, la disposizione derogatoria del quarto comma consente di aggiudicare l'appalto con il criterio del prezzo più basso. È quanto accade nel caso di specie, ove l'appalto, pur relativo a servizio ad elevata manodopera, ha ad oggetto una prestazione fortemente ripetitiva: pertanto era possibile, e quindi legittimo, il ricorso, da parte della Stazione appaltante, al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso".

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è la Provincia di Alessandria: codice NUTS: ITC 18.

NUMERO GARA (A.N.AC.): 7152923/ CIG: 7655340A68

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice è:

Dr.ssa Carrea Lucia, Direttore della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale (E.L.A.P.) dell'A.S.L. AL di Alessandria (**referimenti telefonici istruzione appalto: 0142 – 434.672 / 0131 – 306.958**).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare ed Educativa. Gara ANAC n. 7152923

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti Disciplinare / Capitolato Speciale con relativi allegati;
- 2) Bando di gara;
- 3) Patto di integrità per l'affidamento di servizi e forniture ex art. 1 17° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. approvato con deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. n. 63 del 27.01.2014
- 4) Schema offerta;
- 5) Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.);

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.aslal.it> sezione bandi e appalti sottosezione "bandi di gara".

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo provveditorato@pec.aslal.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.aslal.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC provveditorato@pec.aslal.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto ed ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare ed educativa da svolgersi nell'ambito territoriale di Casale Monferrato e Valenza della ASL AL

Tuttavia l'ex distretto di Valenza, a seguito di possibile ridefinizione degli ambiti territoriali e di competenza, potrà recedere dal contratto anche prima della scadenza naturale del contratto con preavviso di mesi uno. In tale caso i costi afferenti a tale ambito cesseranno con la attivazione di tale opzione. La eventuale cessazione di attività comporterà ovviamente l'azzeramento dell'impegno orario del servizio e del relativo canone.

Sinteticamente il tutto riassunto e valorizzato nella seguente tabella contenente anche le singoli basi d'asta parziali non superabili:

Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo valorizzato per anni 1
1	<i>Servizio Assistenza Domiciliare ed Educativa Casale</i>		P	1.560.000
2	<i>Servizio Assistenza Domiciliare ed Educativa Valenza</i>		P	140.000
Importo a base d'asta complessiva				€ 1.700.000
Importo contrattuale				€ 3.400.000

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, non ricompreso nella base d'asta, è pari a € 0,00 in quanto il servizio è valutato in assenza da rischi da interferenza.

L'appalto è finanziato con risorse aziendali da bilancio.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato complessivamente pari ad € 1.360.000 annui calcolati sulla base dei seguenti elementi

- 1) numero di ore lavorate presunte per le componenti caratterizzate da impiego di mano d'opera.
- 2) CCNL vigenti da applicarsi alla parte lavorativa
- 3) Numero di persone presunto impiegato al presente appalto.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 1 (uno) anno, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

4.2 OPZIONIE RINNOVI

Nell'ambito della presente procedura è prevista l'opzione del rinnovo di un anno dell'appalto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78conv. in l. 122/2010)oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- b) Certificazione del sistema di gestione della qualità. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione alla/e norma/e

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2007

SA 8000:2014

rilasciata da Enti di certificazione accreditati da Sincert per l'Italia o da altri Organismi nazionali di accreditamento per gli altri Stati, saranno pure accettate in sostituzione certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e 14001:2008 al fine di non limitare il livello di concorrenza

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n.3 (tre) esercizi finanziari disponibili di **€ 2.000.000,00 IVA esclusa**; tale requisito è richiesto al fine di selezionare interlocutori di comprovata esperienza, solvibilità e solidità finanziaria ;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante autodichiarazione della ditta con indicazione degli elementi utili per la stazione appaltante onde verificare la correttezza della medesima.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un contratto di oggetto identico (assistenza domiciliare ed educativa in proporzione libera) a quello dell'appalto un contratto di importo di **€ 1.700.000,00 IVA esclusa**. Il requisito si ritiene dimostrato anche se tale cifra viene raggiunta da unico contratto con frazioni parziali all'interno del triennio dichiarato

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Tutti i documenti sopra menzionati possono essere inseriti nel sistema AVCpass e consegnati direttamente alla Stazione Appaltante dai concorrenti

7.4 INDICAZIONI PER IRAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE ED I CONSORZI STABILI

Isoggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2,lett. c) del Codice,dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento,quellidelle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenticriteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare ed Educativa. Gara ANAC n. 7152923

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **Unagaranzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € 68.000,00 (corrispondente al 2% di € 3.400.000,00).
 - 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,
- Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare ed Educativa. Gara ANAC n. 7152923**

a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari,;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività

produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

- 4) avere validità per ... giorni [*almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come indicata al successivo paragrafo 12*] dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

GARANZIE RICHIESTE ALL'AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare le seguenti cauzioni:

1. **la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del Codice**, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;

2. **la cauzione per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 103 comma 7 del Codice**: grava sul Concessionario l'obbligo di stipulare una polizza ai fini della **Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi (R.C.T.) e garanzia di manutenzione, nella forma direction AllRisks** (c.d. polizza EAR) presso primaria compagnia di assicurazione;

I rischi assicurati e le relative somme saranno i seguenti:

- **Sezione A:**

non inferiore a Euro 1.500.000,00 per danni a cose;

- **Sezione B:**

non inferiore a Euro 2.500.000,00 per danni alla persona.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANACn. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
Lotto unico	7655340A68	€ 140,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara [*in caso di suddivisione in lotti distinti aggiungere in relazione* "al lotto per il quale non è stato versato il contributo"], ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 15,00 presso l'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, sito in ALESSANDRIA – Via Venezia n. 6.

Il plico deve pervenire **entro le ore 12:00 del giorno 22.11.2018 esclusivamente all'indirizzo: ASLAL – Ufficio Protocollo / Via Venezia n. 6 - ALESSANDRIA.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente e riportare la dicitura:

CIG7571103FD4 / PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA PER L'AMBITO TERRITORIALE DI CASALE MONFERRATO E VALENZA DELLA ASL AL DI ALESSANDRIA Referente istruttorie Dr. BISOGLIO Roberto

Scadenza offerte: ore 12:00 del 22.11.2018 Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare ed Educativa. Gara ANAC n. 7152923

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta

economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a diecigiorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione nel testo allegato al presente documento debitamente sottoscritto da compilare conformemente alle istruzioni contenute nelle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti approvate con Circolare n. 3 del 18.07.2016 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 174 del 27.07.2016. Si precisa che, ai sensi dell'art. 85 comma 4 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 gli operatori economici possono tuttavia riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.

Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) Dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Il concorrente inoltre allega:

- a) Copia del presente disciplinare / capitolato siglata su ogni pagina e sottoscritta al termine per accettazione.
- b) La garanzia provvisoria che potrà essere ridotto del 50% in presenza dei requisiti prescritti dal disposto di cui al comma 7 dell'art.93 Codice appalti con dichiarazione attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, prevista dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 93 d.lgs del 18 aprile 2016 nr 50 e qualora l'offerente risultasse affidatario.
- c) Documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta quale contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, come previsto dalla deliberazione del 15.02.2010, effettuato secondo le modalità indicate al seguente indirizzo internet: www.avcp.it/riscossioni.html.
- d) Una copia del PATTO DI INTEGRITÀ prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., nel testo allegato al presente capitolato, sottoscritto per accettazione da parte del Legale Rappresentante della Ditta partecipante;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 14.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione«**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, *[in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell'ANAC inserire: "ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC"]* che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** di chiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure**allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara**oppure**non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dellapresente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 delR.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare ed Educativa. Gara ANAC n. 7152923

Il concorrente allega:

PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autenticadel mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

La busta “B – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta secondo il modello “allegato OE” allegato al presente disciplinare di gara e contenere gli elementi ivi previsti e rapportati alle basi d'asta non superabili e valorizzate sulla base di anni 1 come dalla seguente tabella:

n.	Descrizione servizi/beni	Importo valorizzato per anni 1
1	<i>Servizio Assistenza Domiciliare ed Educativa Casale</i>	€ 1.560.000
2	<i>Servizio Assistenza Domiciliare ed Educativa Valenza</i>	€ 140.000
Base d'asta anni 1 non superabile € 1.700.000,00		
Valorizzazione contrattuale €3.400.000,00		

:

a) Gli importi di cui sopra sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) La stima dei costi della manod'opera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta sia globalmente che parzialmente nelle singole voci in cui è articolato il presente global service.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta al prezzo più basso in relazione alle finalità del presente appalto e per le motivazioni riportate in premessa.

17. APERTURA DELLE BUSTE A / B -VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Le buste A e B verranno aperte in seduta pubblica che avrà luogo il giorno 26.11.2018, alle ore 10:00 presso la sala riunioni dell'Ospedale San Giacomo di Novi Ligure in via E. Raggio e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Nella predetta seduta, preliminarmente, il RUP procederà a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP con il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa acquisizione per tutte le ditte ammesse, se non attivata la procedura di soccorso istruttorio (in tal caso la presente fase verrà rinviata a data da destinarsi).

Prevedendosi l'aggiudicazione dell'appalto al prezzo più basso, sulla base di tale criterio, si procederà alla redazione della relativa graduatoria di merito.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione economiche, il RUP, - procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 23.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La

stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del Decreto Legislativo 159/2011. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni *[la stazione appaltante può stabilire un termine diverso]* dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.400,00 (IVA inclusa). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Alessandria, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

TITOLO 2 PROGETTO TECNICO - CAPITOLATO SPECIALE

22 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONTESTO OPERATIVO

Il servizio socio assistenziale ha attivi una serie di interventi sul territorio tesi a dare una risposta individualizzata e, il più possibile, flessibile ai bisogni della popolazione, in particolare delle fasce più deboli.

Obiettivo è il miglioramento della qualità della vita dei cittadini utenti del servizio, in qualsiasi situazione psico fisica si trovino, con un'attenzione particolare al favorirne la permanenza a domicilio, creando le condizioni per cui ciò risulti possibile.

Una delle priorità è l'assistenza alle persone anziane, vista la connotazione demografica del territorio, ma non sono seconde le attività di prevenzione e presa in carico dei minori a rischio e delle persone disabili.

Tutti i piani di lavoro dovranno essere preventivamente presentati ed approvati dal Direttore o Referenti del servizio interessato al presente appalto.

Per politica del servizio e in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia, ogni intervento, di qualsiasi natura esso sia, viene attuato attraverso un progetto individualizzato, che, analizzati i bisogni e definiti gli obiettivi, si snoda attraverso percorsi, appunto, sempre personalizzati sul singolo e/o sul suo contesto.

In tale ambito il servizio richiesto ha per oggetto le sotto elencate attività:

- A. Cure domiciliari, per la sola parte di competenza del servizio socio assistenziale. Vengono comunque ricomprese le attività per il mantenimento a domicilio delle persone parzialmente autosufficienti, non autosufficienti e in continuità assistenziale a domicilio nella post acuzie, in ADI;

Per il solo territorio dell'ex-distretto di Valenza: distribuzione pasti (tale distribuzione dovrà essere effettuata con mezzo idoneo ed a norma per tale finalità) nei limiti temporali precedentemente indicati

- B. Assistenza educativa e domiciliare territoriale a favore di minori, adulti, disabili e/o nuclei familiari, da svolgersi con le modalità previste dal P.A.I. stilato in collaborazione con il referente del caso comprendendo l'attività di tutoraggio nei confronti di beneficiari di inserimenti lavorativi ai sensi delle DGR 74-5911 del 3 giugno 2013, DGR 42-7397 del 7 aprile 2014 e DGR 22-2521 del 30/11/2015.
- C. Trasporto di utenti del servizio Socio Assistenziale sempre all'interno di un progetto individualizzato, per tale finalità dovranno essere messe a disposizione non meno di tre automezzi e relativi operatori addetti al trasporto;
- D. Lavori di sola pulizia domestica, spesa, piccole commissioni e prestazioni varie che comunque esulino dall'intervento diretto sulla persona;
- E. Assistenza domiciliare e tutelare ad utenti del servizio inseriti in gruppo appartamento ed attività di gestione domestica relativamente alla Comunità Alloggio per disabili per complessivamente 15 ore settimanali
- F. Assistenza educativa territoriale e assistenza tutelare presso il Centro Educativo di Aggregazione Territoriale e presso il secondo Centro Educativo di Aggregazione Territoriale in corso di approvazione e da attivarsi durante l'appalto;
- G. Organizzazione e gestione del luogo neutro per le visite protette genitori/figli compresa disponibilità di spazi da utilizzarsi eventualmente per attività educativa territoriale;

- H. Eventuali attività temporanee legate a progettazioni specifiche elaborate nel biennio e oggetto di specifico finanziamento o legate a piccoli progetti temporanei;
- I. Verifica e controllo delle procedure messe in atto.
- L. Organizzazione di eventuali attività elaborate e finanziate su bandi specifici o nel periodo di decorrenza dell'appalto.
- M. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre dedicare allo svolgimento del servizio in via esclusiva un mezzo idoneo al trasporto delle persone disabili
- N. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire per la durata dell'appalto una fase di formazione / aggiornamento di tutti gli operatori, oltre a quella obbligatoria per Legge, con realizzazione di almeno un corso per tutto il personale coinvolto nell'appalto e non meno di 20 ore anno dedicate a tale aspetto. I temi oggetto di tale programma dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore Socio Assistenziale di riferimento. L'effettuazione di tale attività dovrà essere comprovata dalla ditta aggiudicataria a semplice richiesta della Amministrazione contraente.
- O. La ditta dovrà predisporre obbligatoriamente un sistema informatizzato di trasmissione dei dati relativi agli accessi e alle prestazioni attivate dalla ditta al servizio socio assistenziale. La procedura di registrazione degli accessi deve comunque necessariamente prevedere il trasferimento dei dati a cadenza mensile. I dati (comprensivi di format) riferentesi a tale esportazione dovranno essere quelli richiesti dal Servizio Socio Assistenziale (e per la parte di competenza del SSN dai dati richiesti dalla Regione Piemonte) e potranno essere variati a semplice richiesta di tale servizio anche mediante implementazioni dei report. Detto sistema dovrà essere descritto nel dettaglio dalla ditta in sede di presentazione offerta e, in caso di aggiudicazione, dovrà preventivamente ottenere un giudizio di idoneità da parte del Servizio Socio Assistenziale che potrà anche richiedere che vengano apportate le modifiche ritenute necessarie. In caso in cui il sistema offerto sia in uso presso altre strutture la ditta dovrà fornire un elenco delle medesime.
- In particolare il sistema dovrà:
- consentire la visione da parte degli operatori del Servizio Socio Assistenziale che, con diversi profili di accesso, possano facilmente confrontare l'effettiva corrispondenza tra servizio programmato e servizio erogato, nonché l'estrazione dei dati in formato .xls.
 - essere basato su un'architettura flessibile che non richieda l'installazione di client (web-based), in modo da rendere l'applicativo accessibile da qualsiasi pc/palmare collegato ad internet;
 - essere sicuro sia dal punto di vista infrastrutturale (rete di trasmissione, protezione dei server fisici ecc.), che da quello applicativo (profilatura e controllo degli accessi al sistema), assicurando che tutte le operazioni siano tracciate e monitorabili garantendo l'individuazione della data, dell'ora e dell'operatore che ha effettuato l'accesso, la registrazione, la lavorazione, l'integrazione e/o l'eventuale modifica dei dati;
 - essere in grado di gestire, oltre alla parte generale dell'"anagrafe operatore/utente/servizi", anche la programmazione delle attività e la produzione del piano di lavoro, e consentire la rilevazione del tempo/attività svolti dall'operatore durante il servizio;
- Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà:
- garantire, nella prima fase di introduzione dell'applicativo informatico (fase di avviamento), la piena funzionalità dello stesso in modo che non vi sia soluzione di continuità rispetto al sistema informatico attualmente impiegato, evitando qualsiasi perdita di dati o l'incorrere in falle procedurali
 - assicurare la migrazione dei dati dal sistema attualmente in uso curando, se necessario, anche la conversione dei dati esistenti;
 - garantire, al termine della fase di avviamento, il controllo dell'aderenza della soluzione fornita dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e delle funzionalità dell'intero sistema alle richieste del Servizio Socio Assistenziale (collaudo funzionale);

- P. Viene richiesta la reperibilità telefonica del coordinatore OSS presso la sede operativa dalle ore 06:00 alle ore 21:00 di tutti i giorni della settimana.

Il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale viene pertanto svolto:

1) per il Territorio del distretto di Casale ASL AL :

(tutte le attività relative ai punti di cui sopra) eccetto il trasporto e consegna pasti a domicilio richiesti solo per il territorio dell'ex distretto di Valenza).

2. per il Territorio dell' ex - distretto di Valenza Po della ASL AL :

solo le attività di cui ai punti a), c), d), i), o), e consegna pasti a domicilio.

ART. 23 DESCRIZIONE DEL TERRITORIO IN CUI SI ESPLICHERA' IL SERVIZIO

TERRITORIO DISTRETTO CASALE MONFERRATO

Il territorio del distretto di Casale Monferrato è costituito da nr. 48 Comuni di piccola e media entità, con un Comune capofila di circa 34.000 abitanti su una popolazione complessiva di 86.640 abitanti al 31/12/2010. Dei nr. 48 Comuni, 30 sono ubicati in zona collinare, spesso caratterizzata da scarsità di collegamenti pubblici. Sono, inoltre, presenti numerosissime piccole frazioni e cascine sparse.

TERRITORIO EX DISTRETTO DI VALENZA PO

Il territorio del distretto di Valenza è costituito da nr.7 comuni di cui un comune capofila, Valenza, di circa 20.000 abitanti, e altri 6 comuni di media e piccola dimensione, con una popolazione complessiva di nr. 29.566 unità al 31/12/2010 situati in area limitrofa e pianeggiante tranne due comuni siti in area collinare limitrofa al casalese.

24. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

24.a Articolazione del servizio

Le attività di cui sopra si ispirano ai principi definiti dalla legislazione vigente. Le attività si svolgono di norma su 7 giorni settimanali, comprese le festività.

Si specifica, tuttavia, che le prestazioni durante i giorni festivi vengono riservate ai casi di particolare urgenza e gravità ed, in particolare, sono riferite prioritariamente al servizio di assistenza domiciliare.

Inoltre, in riferimento alle attività di tipo domiciliare presso persone parzialmente o totalmente non autosufficienti si segnala un prevalente utilizzo del personale nelle fasce orarie della mattinata, mentre per le attività di assistenza educativa e domiciliare territoriale nelle ore pomeridiane.

24.b Tipologia del personale

Si rende nota la attuale situazione, anche in riferimento al personale oggetto di obbligo di riassorbimento integrale a carico dell'aggiudicatario e che comunque viene considerata come pianta organica minima per il corretto svolgimento del servizio richiesto.

Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare ed Educativa. Gara ANAC n. 7152923

- nr. 44 operatori O.S.S.(nr.40 Distretto di Casale e nr . 4 territorio ex Distretto di Valenza)
- nr. 2 Ausiliari (per le sole pulizie)
- nr. 16 operatori Educatori professionali operatori sul territorio del distretto di Casale.
- nr. 2 Assistenti Sociali per attività di coordinamento, attivazione, stesura e verifica P.A.I. dell'area domiciliare (adulti/anziani) e di quella educativa (minori/famiglia) e con riferimento alla partecipazione a progetti specifici

In aggiunta a quanto sopra sono da prevedersi ulteriormente:

- nr. 2 coordinanti OSS
- nr. 1 coordinatore Educatore Professionale

Quanto sopra fatto salvo il personale utilizzato per coprire ferie o malattie .

Tali numeri implicano la contemporanea presenza di operatori a tempo pieno e operatori part-time, al fine di assicurare un' efficiente risposta ai cittadini con preponderanza di interventi nelle fasce orarie indicate.

La ditta aggiudicataria dovrà prevedere comunque sempre un adeguato numero di operatori al fine di assicurare almeno il livello di risposta attuale. **Sono fatte salve modifiche, anche sostanziali, nel numero e nella tipologia di operatori a seguito di sopravvenienti normative regionali che definiscano diverse modalità di erogazione dei servizi, modifiche sostanziali al budget dedicato a seguito di tagli ai finanziamenti a livello nazionale, regionale e locale, nonché ad eventuali cali della richiesta di prestazioni da parte dei cittadini.** Tale numero potrà variare pertanto in più o in meno, senza alcun vincolo per l'ASL AL, come già detto sopra

Le prestazioni previste in contratto *sono* considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate

La base d'asta, calcolata come sopra indicato, è stata definita anche con riferimento al seguente monte ore (comprensivo dei tempi di trasferimento degli operatori), pertanto esso è quello ritenuto necessario per la erogazione dei servizi richiesti che l'impresa è comunque tenuta ad assicurare e non derogare.

Distretto Casale Monferrato	Impegno orario /annuo
Educatore Professionale	12.313
Operatore Socio Sanitario	49.132
Operatore Generico	2.041
Assistente Sociale	3.400
Coordinatori aggiunti	5.700

Distretto di Valenza Po	Impegno orario annuo
Operatore Socio Sanitario	7.200

La ditta aggiudicataria dovrà approntare idoneo sistema di rilevamento dei tempi di trasferimento degli operatori, i quali dovranno sempre essere sottoposti a verifica preventiva ed approvazioni degli organi preposti al controllo delle prestazioni erogate che potranno negare la approvazione ai medesimi in caso di evidenti e manifeste illogicità dei medesimi.

Si ribadisce inoltre che l'Amministrazione si riserva di non attivare uno o più servizi qualora dovessero verificarsi condizioni non previste o non prevedibili al momento dell'aggiudicazione dell'appalto stesso.

Questa Amministrazione si impegna a comunicare all'impresa aggiudicataria, con il massimo anticipo possibile, le decisioni concernenti le variazioni organizzative di cui al presente articolo.

24.c Sostituzioni del personale

Le sostituzioni del personale sopra detto dovranno avvenire con le seguenti modalità:

- le sostituzioni per ferie dovranno coincidere esattamente con il periodo di congedo dal lavoro dell'operatore;
- le sostituzioni per malattia o, comunque, assenza improvvisa del personale dovranno avvenire entro le 24 ore solari massime dall'assenza stessa dell'operatore;
- le sostituzioni per problemi di salute o permessi connessi a particolari esigenze, ma comunque programmabili (visite specialistiche o quant'altro) dovranno essere regolamentate come le ferie;
- eventuali deroghe a quanto sopra potranno avvenire solamente su richiesta esplicita del servizio qualora venisse dallo stesso valutata (in particolare ad esempio per le situazioni riguardanti i minori) la non opportunità di sostituzione del personale assente.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, previa richiesta del Servizio Socio Assistenziale, con preavviso minimo di 24 ore, a fornire il proprio personale per l'effettuazione di prestazioni straordinarie che si rendessero necessarie per situazioni di emergenza.

Al fine di garantire il funzionamento ottimale la ditta aggiudicataria opererà sulla base di un piano individualizzato opportunamente concordato con il servizio Assistenziale.

A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà produrre insieme con l'offerta un progetto sulle proprie modalità organizzative da redigersi in base a quanto successivamente previsto dal presente capitolato.

25. PROFILI PROFESSIONALI

L'Impresa affidataria del Servizio deve indicare i propri referenti O.S.S., Educatore Professionale, Assistenti Sociali quali figure indispensabili per l'organizzazione e il coordinamento di tutta l'attività ad essa affidata.

In particolare detti referenti dovranno provvedere all'esame e alla valutazione dei casi in accordo con il servizio, all'organizzazione del personale, alla distribuzione dei compiti dei singoli operatori, alla definizione dei programmi di lavoro conseguenti le richieste avanzate dall'Amministrazione appaltante, dovranno mantenere contatti costanti con l'Assistente Sociale in ogni sede operativa per assicurare l'attuazione e l'esecuzione dei programmi stabiliti ed il singolo piano di intervento per ciascuno dei casi ammessi al servizio e le conseguenti verifiche, nonché la rendicontazione dell'attività svolta.

In relazione al tipo di prestazioni richieste, il personale dovrà essere in possesso dei seguenti titoli:

- **Qualifica di Operatore Socio Sanitario.**
- **Titolo Professionale di Educatore Professionale così come previsto dalla normativa nazionale e regionale**
- **Laurea in Servizio Sociale e iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali**

Il personale impiegato, inoltre, dovrà essere in possesso di patente di guida (almeno di Cat. B) ed in regola con tutto quanto previsto in materia sanitaria dalla normativa vigente.

Il personale deve rispettare le proprie mansioni e i propri compiti nel quadro degli interventi e degli indirizzi di programma, sia individuali che collettivi, indicati dal progetto d'intervento nel quadro generale di un lavoro integrato con i tecnici e le figure professionali operanti sul territorio.

Gli operatori saranno coinvolti come soggetti attivi nella progettazione di ogni singolo intervento.

L'impresa dovrà assicurare nel tempo l'adeguata professionalità dei propri operatori, mediante la partecipazione degli stessi a corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione.

Gli operatori sono comunque tenuti alla rigorosa e corretta compilazione della documentazione loro richiesta e sono tenuti al segreto professionale circa i dati e le informazioni relative ai cittadini che fruiscono del servizio.

26. ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE PER IL PERSONALE

Fatto salvo quanto stabilito anche successivamente nel presente capitolato all'inizio del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà:

fornire l'elenco nominativo del personale da impiegare con le relative generalità e ruolo di appartenenza, sotto forma di certificazione validamente costituita, dalla quale venga data dimostrazione del completo assolvimento degli obblighi competenti per legge;

segnalare tempestivamente ai Servizi competenti dell'A.S.L. tutte le eventuali variazioni di personale.

La Ditta aggiudicataria deve impiegare personale con le qualifiche indicate che dovrà osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso l'A.S.L., impegnandosi nel contempo a sostituire, a richiesta o su propria iniziativa, quegli elementi che siano motivo di lagnanze. Il personale addetto, che dipende ad ogni effetto direttamente dalla Ditta aggiudicataria, deve essere capace e fisicamente valido, di età non inferiore ai 18 anni, deve mantenere in servizio un contegno decoroso e irreprensibile. La Ditta aggiudicataria si impegna, con l'accettazione del presente Capitolato, all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché a impegnarsi al rispetto della retribuzione e di quanto previsto nei Contratti Collettivi di categoria, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale - anche se la Società non fosse formalmente iscritta alle stesse - e dagli accordi integrativi decentrati.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riconoscere, oltre alla continuità di lavoro per i soci lavoratori se esistenti e i dipendenti, il livello economico già raggiunto con l'anzianità di servizio maturata, gli scatti di anzianità futuri che dovessero intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

Il C.C.N.L. che l'aggiudicatario dovrà applicare, indipendentemente dalla natura societaria del medesimo, è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Lavoratrici ed i Lavoratori delle Cooperative del Settore Socio Sanitario Assistenziale ed Educativo vigente al momento della assunzione dei lavoratori.

Nel caso in cui ad aggiudicarsi l'appalto sia una società cooperativa, questa potrà illustrare i vantaggi economici e giuridici delle condizioni di "socio" ma, nel rispetto delle libertà costituzionalmente garantite, nessun lavoratore potrà essere costretto ad accettare la condizione di socio, in fase di cambio gestione.

L'impresa appaltatrice è tenuta ad osservare scrupolosamente quanto previsto in ordine alla regolarità, tempestività ed integrità dei versamenti contributivi.

L'appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro, in materia di igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'impresa che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

L'impresa aggiudicataria pertanto è tenuta a riassumere prioritariamente e comunque proporzionalmente al fabbisogno determinato dal presente capitolato, il personale attualmente in servizio che si renderà disponibile alla continuazione del rapporto di lavoro e che sia in possesso del titolo professionale richiesto.

Si evidenzia che durante lo svolgimento di tutto l'appalto l'impresa aggiudicataria deve mantenere una costante correttezza nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, correttezza che si esplica attraverso un regolare pagamento delle prestazioni lavorative in base al contratto applicato. Il mancato pagamento dei lavoratori nonché una non regolarità contributiva porterà all'immediata risoluzione del contratto.

Le Ditte concorrenti dovranno presentare il proprio progetto sulla base delle prestazioni effettivamente richieste rapportate alle aree indicate.

La Ditta aggiudicataria si fa altresì carico di qualsiasi responsabilità in merito a incidenti che possano derivare al proprio personale durante il servizio, con ciò sollevando formalmente ed espressamente l'Amministrazione contraente da qualsiasi responsabilità in merito.

L'impresa aggiudicataria si impegna comunque al rispetto del mantenimento del livello di occupazione, ai sensi della vigente normativa in materia. Considerato che l'Impresa aggiudicataria subentra ad un altro appaltatore, la stessa - a prescindere dalla sua configurazione giuridica (impresa individuale, società commerciale, cooperativa, consorzio) — ha l'obbligo di acquisire entro il limite del nuovo fabbisogno nell'ambito delle varie categorie, qualifiche e livelli di personale già operante presso quest'ultimo appaltatore (ai sensi dell'art.29 della L.276/2003 e s.m.i., l'acquisizione non costituisce trasferimento d'azienda).

Qualora l'impresa aggiudicataria non ottemperi a tale obbligo, l'Azienda contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'Azienda contraente si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra Autorità pubblica di controllo, al fine di assicurarsi che da parte dell'Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette.

Inoltre l'Impresa si obbliga a effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali.

Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempimento contrattuale soggetta alla sanzioni amministrative. L'impresa è responsabile nei confronti della ASL AL contraente dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi di cui sopra, accertata dall'ASL AL contraente o a questa segnalata dagli organi di vigilanza, l'Amministrazione appaltante medesima comunica all'Impresa e agli organi di vigilanza suddetti l'inadempimento accertato e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, per i servizi in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato fino a quando dagli organi di vigilanza non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo nel pagamento l'impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante e non ha titolo al risarcimento danni.

Qualora l'Impresa aggiudicataria, sulla base di accertamenti effettuati dagli organi/uffici competenti, non risulti osservante delle disposizioni di legge e di contratto ed accordi collettivi in favore del personale addetto al servizio appaltato e degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'ASL AL ha facoltà di procedere alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Impresa il termine massimo di 10 giorni entro i quali procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Il pagamento del corrispettivo sarà ripreso ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. A detta sospensione ed al ritardo del pagamento del corrispettivo, l'Impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento danni.

Qualora l'Impresa appaltatrice non adempia entro il suddetto termine, l'ASL AL procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge e di contratto ed accordi collettivi dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare ed Educativa. Gara ANAC n. 7152923

Tutto il personale adibito al servizio appaltato, deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa aggiudicataria si deve impegnare a sue spese ad adibire al servizio persone capaci, perfettamente in regola con le posizioni previdenziali I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. ed ogni assicurazione di legge, nonché di buona condotta, adeguata moralità ed assenza di incompatibilità penali.

Entro 15 giorni dalla stipula del contratto d'appalto, l'Impresa aggiudicataria deve comunicare l'elenco del personale adibito al servizio dalla medesima riassorbito con relativa fotocopia per ciascun dipendente.

Tale elenco deve essere tempestivamente aggiornato in base ai nuovi inserimenti, per i quali deve essere prodotta la prevista documentazione di entrata in servizio, e in base alle dimissioni del personale uscente, che dovranno essere comunicati all'ASL AL entro 24 ore dall'inserimento o dalla dimissione.

L'impresa aggiudicataria dovrà esibire, ad ogni richiesta dell'Azienda contraente, il libro matricola con le vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.

27. SEGRETO PROFESSIONALE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali e/o sensibili dei quali il personale addetto al servizio venga a conoscenza per motivi legati all'espletamento del servizio stesso, deve avvenire garantendo l'assoluto rispetto delle disposizioni in materia (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196).

L'impresa aggiudicataria si impegna a istruire il personale impiegato nei servizi affinché i dati personali dei soggetti assistiti vengano considerati riservati e trattati nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. sopra citato.

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare il soggetto al quale la ASL AL conferirà il ruolo di responsabile esterno del trattamento dati personali e sensibili degli utenti, aventi i requisiti previsti dalla citata legge.

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dall'affidatario, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva della ASL AL e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti dall'affidatario alla conclusione o revoca del contratto o in qualsiasi momento l'ASL AL ne faccia richiesta.

Dopo averli restituiti, i dati dovranno essere fisicamente cancellati dagli archivi cartacei ed elettronici dell'affidatario; la cancellazione dei dati in formato elettronico dovrà avvenire con modalità tecniche che non consentano in nessun caso il recupero successivo dei dati cancellati.

Vanno comunque fatti salvi gli obblighi da parte dell'affidatario di conservazione di dati necessari ai fini di adempimenti di legge di natura contabile, fiscale ed amministrativa, purché debitamente comprovati.

Viene inoltre fatta salva ogni variazione prestazionale su tale aspetto a seguito della imminente operatività del Data Protection Officer (responsabile della protezione dei dati personali).

28. VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Lo svolgimento complessivo delle prestazioni professionali verrà coordinato e verificato dal Direttore del Servizio Socio Assistenziale dell'ASL AL, Distretti di Casale e di Valenza o da persone da lui delegate in qualità di Referenti per le prestazioni in argomento.

L'ASL AL potrà effettuare le forme di controllo che riterrà opportune per accertare la regolare effettuazione delle prestazioni oggetto del presente appalto nonché il possesso dei requisiti da parte del personale impiegato.

Le prestazioni professionali sopra elencate dovranno essere effettuate secondo la perfetta deontologia degli operatori impiegati.

29. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI ED INERENTI L'APPALTO IN CORSO

Onde formulare correttamente la propria offerta economica e fornire il maggior numero di dati ai partecipanti si inseriscono nel presente articolo le seguenti informazioni complementari del servizio in corso di esecuzione rilevando che parte di tali dati sono stati forniti dalla attuale ditta aggiudicataria in quanto attinenti specificamente al proprio assetto organizzativo rilevando comunque che obiettivo primario dell'appalto è quello di garantire il soddisfacimento dei bisogni dell'utenza utilizzando la specifica struttura organizzativa dei partecipanti:

Attuale gestore:

A seguito di deliberazione del Direttore Generale della ASL AL nt 536 del 26.06.2013. il servizio è attualmente gestito da "Punto Service Cooperativa Sociale" di Caresanablot (VC).

Elenco non nominativo del personale, con indicazione degli eventuali sgravi derivanti dalla trasformazione o assunzione a tempo indeterminato, monte ore erogato e corsi di formazione obbligatoria svolta

Sentito l'attuale gestore del servizio: Relativamente all'elenco non nominativo del personale, precisiamo che gli Operatori assunti con sgravi derivanti dalla Legge di Stabilità sono n. 3 OSS e n. 5 Educatori mentre il monte ore per ciascun socio lavoratore può essere calcolato sulla base della percentuale di part-time indicata, tenuto conto che il tempo pieno corrisponde a n. 38 ore settimanali.

Relativamente agli aspetti inerenti la formazione obbligatoria del personale impiegato nei servizi oggetto di gara, si precisa che il personale è stato adeguatamente formato rispetto a quanto richiesto dalle vigenti normative e si ritiene pertanto utile segnalare che vi è la necessità di procedere con l'organizzazione dei moduli di aggiornamento.

Km mediamente percorsi per il servizio di distribuzione pasti presso l'ex distretto di Valenza;

Sentito l'attuale gestore del servizio: Si comunica che i km mediamente percorsi per il servizio di distribuzione dei pasti presso l'ex distretto di Valenza sono circa 8.000 km annui.

Suddivisione del monte ore indicato all'art nel capitolato speciale d'appalto in base ai servizi richiesti dal presente capitolato;

Sentito l'attuale gestore del servizio: I monte ore presunti per i servizi indicati nel presente capitolato speciale d'appalto sono i seguenti:

- a) Servizio di assistenza domiciliare CASALE: n. 4.540 h/mese, Servizio di assistenza domiciliare VALENZA: n. 530 h/mese, Assistente Sociale Area domiciliare: n. 165 h/mese
- b) Assistenza domiciliare minori educativa: n. 900 h/mese

Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare ed Educativa. Gara ANAC n. 7152923

- c) Servizio Ausiliario: n. 241 h/mese
- d) Gruppo Appartamento: n. 60 h/mese
- e) Centro Educativo di Aggregazione Territoriale: n. 310 h/mese
- f) Luoghi neutri: n. 72 h/mese
- g) Progettazioni specifiche: n. 120 h/mese
- h) Progetti finanziati su bandi specifici: n. 385 h/mese, di cui n. 130 h/mese svolte dall'Assistente Sociale

Per quanto riguarda gli altri Punti previsti dal Capitolato, si rileva che trattandosi di attività svolte nell'ambito dei servizi principali (es. trasporto Utenti, ricompreso nel servizio di assistenza domiciliare) non è possibile fornire i relativi monte ore in quanto in alcuni casi trattasi di attività svolte nell'ambito dei servizi principali (es. trasporto Utenti, ricompreso nel servizio di assistenza domiciliare), mentre in altri casi di servizi richiesti dal presente appalto e non previsti nel precedente.

“Descrizione del servizio e contesto operativo”, in relazione ai Gruppi Appartamento, alla Comunità Alloggio per disabili e ai Centri Educativi di Aggregazione Territoriale :

nominativo e localizzazione di tali strutture e tipologia e numero di utenti che possono essere accolti in ciascuno dei servizi citati.

Gruppo Appartamento "Cinciallegra" sito in Casale Monferrato, fraz. Popolo cant.ne Chiesa 83/D - comunità parzialmente autogestita composta da persone con disabilità psico- intellettuale - possibilità di accoglienza 3 persone - attualmente 2 ospiti

Comunità Alloggio per disabili "Casa Mia" sita in Casale Monferrato, via Trieste 30/32 - Comunità Alloggio tipo B composta da persone con disabilità psicofisica - per nr. 10 ospiti - attualmente presenti 9 persone

Centro Educativo e di Aggregazione Territoriale sito in Casale Monferrato, via Trieste 30/32 - centro di aggregazione per persone con disabilità psico-fisica - utenti frequentanti 23 (di cui 6 a tempo parziale)

Numero di utenti attualmente in carico ai servizi di cure domiciliari;

Per quanto concerne l'utenza attualmente in carico, si precisa che:
per il servizio di cure domiciliari, gli Utenti sono 525, per i servizi di assistenza educativa e domiciliare territoriale gli Utenti sono 160, dei quali 40 minori, 35 minori disabili, 35 adulti (in carico per il servizio educativo) e 50 adulti disabili (in carico al SAD);

Numero pasti oggetto di distribuzione giornaliera

In merito al servizio di trasporto dei pasti si precisa che vengono attualmente distribuiti circa n. 20 pasti al giorno, utilizzando i contenitori termici forniti dalla ditta fornitrice.

Riferimento: Assistenza domiciliare e tutelare ad utenti del servizio inseriti in gruppo appartamento ed attività di gestione domestica relativamente alla Comunità Alloggio per disabili per complessivamente 15 ore settimanali

Si precisa che le attività in oggetto sono attualmente svolte dagli operatori OSS dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Specificazione: monte ore dedicate alle attività di assistenza educativa e di assistenza tutelare all'interno di ciascuno dei Centri Educativi di Aggregazione Territoriale. Specificazione degli indirizzi dei due Centri per poter meglio dettagliare l'offerta educativa;

Si precisa che attualmente è in funzione il CEAT sito in Via Trieste 30/32 in Casale Monferrato, all'interno del quale operano n. 1 OSS per una media di 90 ore/mese e n. 2 Educatore per una media di n. 260 ore mese/complesive, da Lunedì a Venerdì per 11 mesi

Capacità tecnica

Con riferimento al requisito di ordine speciale di capacità tecnica stante la tipologia di prestazioni previste dal capitolato d'appalto, potranno essere indicati separatamente contratti aventi ad oggetto servizi di assistenza domiciliare (SAD) e contratti aventi ad oggetto servizi educativi domiciliari (SED). Al raggiungimento delle soglie indicate concorrono pertanto indifferentemente contratti SAD e SED (indicare però la tipologia) in percentuale non fissa in quanto considerati entrambi comprovanti allo stesso modo la capacità tecnica ed organizzativa per il presente appalto.

Inoltre:

Preso atto che oggetto del presente appalto è un contratto dato dalla somma di due distinte tipologie prestazionali (servizio SAD + SED), onde favorire la massima partecipazione all'appalto, pare logico e coerente consentire che qualora un contraente svolga per lo stesso soggetto e nello stesso lasso temporale un contratto di SAD ed uno di SED tali contratti debbano essere considerati unitariamente per la comprova della capacità tecnica del presente appalto che somma appunto in unico oggetto prestazioni distinte. Si consente pertanto il raggiungimento della soglia del "contratto di punta" anche per tale via indicando quindi chiaramente i lassi temporali (sovrapposti) dei contratti di SAD e SED ed il soggetto unico a favore del quale le prestazioni vengono svolte nel triennio di riferimento.

Specificazione: Organizzazione e gestione del luogo neutro per le visite protette genitori/figli compresa disponibilità di spazi da utilizzarsi eventualmente per attività educativa territoriale

Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare ed Educativa. Gara ANAC n. 7152923

Attualmente vengono erogate 8 ore settimanali per il luogo neutro ed il monte ore rientra nel computo delle ore di cui al punto 5b

Specificazione Organizzazione di eventuali attività elaborate e finanziate su bandi specifici o nel periodo di decorrenza dell'appalto.

L'attività di progettazione su bandi di finanziamento è di competenza dell'Ente;

Specificazione: Assistenza educativa territoriale e assistenza tutelare presso il Centro Educativo di Aggregazione Territoriale e presso il secondo Centro Educativo di Aggregazione Territoriale in corso di approvazione e da attivarsi durante l'appalto

Tipologia di utenti che afferiranno al secondo Centro Educativo di Aggregazione Territoriale: adulti disabili.

Specificazione: La ditta dovrà predisporre obbligatoriamente un sistema informatizzato di trasmissione dei dati relativi agli accessi e alle prestazioni attivate dalla ditta al servizio socio assistenziale.

I dati relativi agli accessi e alle prestazioni valgono per tutto il personale operante per l'espletamento dell'appalto.

Specificazione:

Le ore necessarie per il servizio di distribuzione pasti presso il distretto di Valenza Po e per l'erogazione del servizio di trasporto utenti del servizio socio assistenziale sono rcomprese nel monte orario indicato all'art 5 b del capitolato;

TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

30. DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata decorso il termine di cui all'articolo 204 lettera D.Lgs. 18 aprile 2016 nr 50.

31. DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

La Ditta aggiudicataria sarà invitata dalla Stazione Appaltante a produrre il deposito cauzionale definitivo, costituito secondo i termini e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016 nr 50.

L'A.S.L. AL procederà d'ufficio, ex art. 18 della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. e art. 43 1° comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., all'acquisizione della restante documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione oggetto di dichiarazione sostitutiva prodotta in fase di ammissione secondo le modalità prescritte dal Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.

32. OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136

Il servizio oggetto del presente capitolato speciale viene fatto ricadere sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione della presente fornitura siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata la Ditta aggiudicataria si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a) a comunicare a questa A.S.L., entro il termine di sette giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- b) a notificare all'A.S.L. AL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.
- c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall'art. 3 9° comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata all'A.S.L. AL..

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136

e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

33. PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i proprio dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, nonché di sicurezza sul lavoro ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

E' richiamato ulteriormente nel presente articolo quanto stabilito dall'articolo 7 del presente capitolato in ordine alla assunzione prioritaria del personale attualmente operante se in possesso dei requisiti richiesti come anche previsto dall'art. 50 del D.Lgs 18 aprile 2016 nr 50.

L'Aggiudicatario dovrà garantire il rispetto della LEGGE 30 marzo 2001, n.125 (*Legge quadro in materia di alcol e alcol correlati*) e della D.G.R. 21-4814 del 22/10/2012 (*Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e per la verifica di assenza delle condizioni di alcol-dipendenza nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai sensi dell'Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 e 4-bis del D.lgs. 81/08 e smi*).

L'aggiudicatario riconosce che le Aziende Sanitarie risultano estranee a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Aggiudicatario ed il proprio personale dipendente.

Tutto il personale addetto al Servizio deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sull'igiene, sulla sicurezza e la prevenzione, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente sollevando le aziende sanitarie da ogni danno e repressibilità arrecato o subito durante l'esecuzione del servizio. L'Aggiudicatario dovrà indicare il nominativo di un suo *Referente unico operativo* il quale dovrà risultare reperibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno ed avente facoltà e mezzi necessari per far fronte a tutte le evenienze ordinarie ed emergenti, relative agli adempimenti degli oneri contrattuali. Tutte le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con detti referenti, si intendono riferite direttamente dalla ditta.

L'aggiudicatario deve fornire ai propri dipendenti adeguate informazioni circa i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Le figure professionali con responsabilità direttive e/o organizzative potranno essere sostituite solo in caso di stretta necessità, e comunque, solo con altro personale avente analoghe qualifiche professionali.

L'azienda si riserva, inoltre, il diritto di chiedere all'impresa la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi.

L'amministrazione appaltante in caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione alla ditta dell'eventuale inadempienza riscontrata, potrà sospendere l'emissione di mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a quando non verrà ufficialmente saldato il debito verso i lavoratori. Per tale sospensione l'Aggiudicatario non potrà opporre eccezione alcuna.

L'Aggiudicatario dovrà fornire al committente/singole Aziende entro 30 giorni dall'aggiudicazione:

- Il nominativo del referente per il committente delegato ai fini degli obblighi di coordinamento e controllo dei lavoratori, per la tutela della salute e della sicurezza;
- Il nominativo del responsabile dell'esecuzione del contratto competente per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato con una qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione, nonché il recapito telefonico del suddetto responsabile per ogni comunicazione, ivi comprese quelle urgenti che si rendessero necessarie oltre il normale orario di servizio. Il responsabile dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio.

Gli incaricati devono mantenere un contatto continuo con i referenti che saranno individuati dall'Azienda sanitaria. Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dai referenti dell'Azienda sanitaria ai rappresentanti designati dalla Ditta s'intendono come presentate direttamente alla Ditta stessa. In caso di assenza (ferie, malattia, etc.) o inadempimento del/dei responsabile/i, la Ditta deve provvedere alla sua sostituzione con altra figura in possesso dei medesimi requisiti.

L'Azienda sanitaria ha la facoltà di segnalare al committente stesso eventuali comportamenti del personale che risultino non idonei o inadatti dal punto di vista di un corretto rapporto con gli utenti del servizio.

E' facoltà dell'Azienda sanitaria chiedere alla Ditta la sostituzione del personale, anche del responsabile, che per comprovati motivi, sia ritenuto non idoneo al servizio, nel qual caso l'Appaltatore avrà l'obbligo di provvedere alla sostituzione dello stesso, nel rispetto delle procedure previste dal vigente contratto di categoria.

Tutto il personale impiegato dalla Ditta all'interno dei presidi dell'azienda sanitaria dovrà presentarsi in servizio munito di divisa, con cartellino di identificazione ben visibile, indicante il nominativo della Ditta, l'identificativo del dipendente e la fotografia.

L'Aggiudicatario dovrà fornire entro 30 giorni dall'aggiudicazione, un dettagliato elenco delle persone che impegnerà nel servizio come titolari delle posizioni lavorative, con indicazione per ciascuno delle qualifiche professionali possedute, nonché della posizione contributiva; l'elenco deve essere mantenuto aggiornato in caso di sostituzioni.

34. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Conformemente all'art. 50 del D.Lgs 18.04.2016 nr. 50 questa amministrazione richiede e la Ditta Aggiudicataria si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'espletamento del presente servizio, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni descritte, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria.

In caso di nuovo contratto di lavoro la Amministrazione aggiudicatrice riconoscerà automaticamente le nuove condizioni di costo orario riferite al lavoratore.

La Ditta Aggiudicataria si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione (art. 36 legge 30.05.70, n. 300).

I suddetti obblighi vincolano la Ditta Aggiudicataria anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare da corrispondere qualora risulti da denuncia dell'Ispettorato del lavoro o di organi sindacali, che la Ditta Aggiudicataria sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- delle condizioni normative di cui sopra;
- delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali;
- del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti di lavoro collettivi impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale.

Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto ovvero che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta Aggiudicataria non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.

35. SCIOPERI

Essendo il servizio in oggetto “di pubblica utilità”, la Ditta per nessuna ragione può sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte. Qualora ciò si verificasse, le Aziende Committenti, potranno procedere alla risoluzione del contratto. In caso di sciopero o cause di forza maggiore, di cui dovrà essere dato congruo preavviso, la Ditta sarà tenuta, in ogni caso, a garantire un servizio d'emergenza. A questo riguardo, l'Aggiudicatario sarà tenuto, in sede di presentazione della documentazione di gara, a Presentare un PIANO DI EMERGENZA dal quale risultino i vari interventi da attivare al verificarsi dell'evento, il quale dovrà, dopo aver apportato le eventuali modifiche ritenute necessarie, essere approvato dall'Azienda sanitaria, prima dell'inizio del Servizio oggetto di appalto.

L'interruzione ingiustificata del servizio di cui al presente articolo comporta una responsabilità penale in capo all'Appaltatore, ai sensi dell'art.355 del Codice Penale, e sarà qualificata come possibile causa di risoluzione contrattuale. Per ogni giornata di sciopero e/o di attivazione di un “Servizio di Emergenza” di cui al presente articolo, l'Azienda sanitaria applicherà una penale, per l'attività non svolta come specificato nella apposita sezione del presente capitolato.

L'aggiudicatario, inoltre, dovrà rendersi disponibile ad intervenire tutte le volte che, per sopravvenute necessità, le Direzioni Sanitarie di Presidio ne facciano specifica richiesta.

36. NORME PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della salute dei propri lavoratori; il personale deve essere accuratamente formato in merito ai rischi specifici inerenti l'attività svolta e la prevenzione degli incendi.

L'Aggiudicatario, e per esso il suo personale dipendente, dovrà svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro al fine di tutelare la propria ed altrui sicurezza.

L'Aggiudicatario dovrà informare i propri lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi all'attività svolta in generale e procedere alla formazione ed addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del servizio e fornire all'Appaltatore se lo richiede, la documentazione apposita che documenti le attività di formazione e la relativa periodicità.

L'Azienda sanitaria potrà richiedere la sostituzione del personale dipendente dell'impresa Aggudicataria che non si sia comportato nel rispetto delle prescrizioni di prevenzione per la sicurezza e salute dei propri luoghi di lavoro. Il committente e l'appaltatore cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorative oggetto dell'appalto e dovranno coordinare gli interventi di protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze. L'Azienda sanitaria si impegna a comunicare all'Aggiudicatario in fase di Collaborazione e coordinamento le informazioni sui rischi specifici negli ambienti della committenza e le misure di prevenzione adottate ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.81/08.

L'Impresa aggiudicataria dovrà rendersi disponibile a collaborare con la ASL AL se necessario alla stesura dei documenti unici di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) che dovranno essere allegati al contratto di appalto. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire ai propri dipendenti adeguate informazioni circa i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

La ditta aggiudicataria, dovrà provvedere a sue spese, con propria organizzazione e piena responsabilità, a fornire al proprio personale idonei dispositivi di protezione individuale in relazione all'attività da svolgersi.

Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare un incontro, in data da concordare tra le parti, con i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle singole Aziende per completare le informazioni sui rischi specifici. Durante lo svolgimento dell'appalto dovessero emergere rischi di natura diversa da quelli già considerati si provvederà all'aggiornamento degli stessi.

37. VERIFICHE E CONTROLLI

I contratti aventi valore superiore alla soglia comunitaria sono soggetti alla verifica di conformità. Trattandosi di appalto con prestazioni continuative è altresì obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione da avviare secondo i seguenti criteri di periodicità:

- a) con la periodicità che sarà successivamente indicata nel contratto o nella lettera commerciale.
- b) alla conclusione del rapporto contrattuale entro il termine di venti giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

Dell'attività di verifica di conformità, alla quale sarà obbligatoriamente invitato l'esecutore, verrà redatto un apposito processo verbale. La verifica di conformità viene effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dovrà essere conclusa non oltre il termine di sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni mediante il rilascio del certificato di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità verrà trasmesso al soggetto esecutore del contratto per la sua accettazione che dovrà essere effettuata entro il termine di quindici giorni dal ricevimento. Nel caso di contratti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria si procederà alla verifica di conformità. La verifica di conformità verrà effettuata mediante l'emissione di un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal R.U.P.. L'attestazione di regolare esecuzione dovrà essere emessa non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e dovrà contenere i seguenti elementi:

- estremi del contratto
- indicazione dell'esecutore
- nominativo del Direttore dell'esecuzione
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni
- la data o le date di effettiva esecuzione delle prestazioni
- l'importo totale delle prestazioni
- la certificazione di regolare esecuzione

In ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione si procederà, al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo dell'eventuale cauzione definitiva prestata.

38. CONTESTAZIONE

Sia nel caso in cui la difformità delle prestazioni oggetto della servizio risulti all'evidenza, sia che emerga da controlli, l'A.S.L. il fornitore ha l'obbligo di effettuare immediatamente quanto dovuto fatte salve le penalità di cui al successivo articolo..

39. INADEMPIENZE PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di ritardo dell'avvio del servizio l'Ente committente applicherà una penale a carico dell'aggiudicatario inadempiente pari ad € 500,00 (Euro cinquecento) per ogni giorno di ritardo senza costituzione in mora e senza invito ad adempiere. E' fatta salva ogni ulteriore azione a titolo di risarcimento danni e risoluzione contrattuale

L'A.S.L. ha pertanto facoltà di esercitare il diritto sopraindicato senza intimazione alcuna o bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.. Qualora l'aggiudicatario cessi in tronco il servizio, incorrerà nella perdita del deposito cauzionale senza poter elevare proteste o eccezioni, oltre alla refusione del maggior danno qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente.

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di Legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato.

Ove non attenda agli obblighi imposti per Legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di € 2.000,00.

L'Amministrazione contraente, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato, e specificatamente:

- ◆ Penale di Euro 100,00 per ogni ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero;
- ◆ Penale di Euro 300,00 per ogni mancato singolo intervento;
- ◆ Penale di Euro 2.000,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo dei requisiti richiesti e/o non attestati;
- ◆ Penale di Euro 3.000,00 per la mancata realizzazione della supervisione o di quanto ulteriormente proposto in sede di offerta;
- ◆ Penale di euro 2.000,00 ogni qualvolta non sia assicurata una sufficiente continuità di presenza dello stesso operatore (turn over eccessivo) senza che vi siano validi motivi tecnici funzionali all'utente e concordati all'interno del progetto individuale, e cioè in ogni caso in cui all'interno di un anno solare (mesi 12) all'utente sia stato svolto il servizio da più di 5 operatori diversi.
- ◆ Penale di euro 2.000,00 per impiego di mezzi ed attrezzature utilizzate per la consegna dei pasti a domicilio non conformi alla vigente normativa igienico sanitaria e sprovvisti delle prescritte autorizzazioni (tale penale si applica ad ogni verifica operata dall'amministrazione contraente durante la quale emerga l'uso di un mezzo non idoneo e autorizzato e può avere pertanto un carattere ripetitivo);
- ◆ Penale di euro 1.000,00 per inadeguata igiene degli automezzi che veicolano i pasti a domicilio (tale penale si applica ad ogni verifica operata dal comune durante la quale emerga una inadeguata igiene degli automezzi e può avere pertanto un carattere ripetitivo);
- ◆ Penale di euro 1.000,00 per mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da parte del personale addetto al trasporto pasti a domicilio.

Le penalità di cui ai punti precedenti sono comminate previa contestazione scritta trasmessa via pec dalla Amministrazione contraente all'impresa aggiudicataria. Decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dal Comune di Spinea – Settore servizi ai Cittadini – Servizio Sociale, le penalità si intendono accettate.

L'amministrazione contraente procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria ovvero tramite escussione delle garanzie presentate.

40. AGGIORNAMENTO DEL PREZZO

L'eventuale revisione dei prezzi potrà essere effettuata sulla base del disposto di cui al comma 511 articolo 1 della Legge di stabilità 2016 o secondo i termini e le modalità in vigore al momento della formulazione della richiesta. Nell'attesa della formalizzazione dell'eventuale revisione dei prezzi da parte dell'Amministrazione, la Ditta aggiudicataria si impegna comunque ad assolvere e rispettare senza alcuna eccezione tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione del presente Capitolato Speciale. Viene fatto salvo il riconoscimento di eventuale adeguamento del contratto applicato ai lavoratori.

41. INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196

I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali all'esercizio dei diritti e dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell'esecuzione del Capitolato. I dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti legali e tecnici, a società che operano nell'ambito del commercio di hardware e software per elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, ed in particolare ha il diritto di:

- a) richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento:
 - la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
- b) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- c) opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali.

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte.

42. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione Comunale potrà ordinare ad altra Ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato

43. SPESE CONTRATTUALI

A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni. (Nel caso di procedure aperte o ristrette aventi valore superiore alla soglia comunitaria con pubblicazione di bando) Ai sensi dell'art. 34 35° comma del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2012 n. 221 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 216 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, come precedentemente determinate saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Nel caso di più soggetti aggiudicatari, le spese di pubblicazione saranno rimborsate proporzionalmente agli importi a base d'asta di ciascun lotto aggiudicato.

44. PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Le fatture dovranno, di regola, essere mensili, corrispondere al canone di aggiudicazione (dato dal canone annuo aggiudicato / 12) dovranno essere trasmesse entro il termine massimo di 4 (quattro) mesi dall'effettuazione delle prestazioni oggetto del servizio con allegato distinta delle ore effettivamente svolte nel mese di riferimento. Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti nei termini di legge (i quali saranno comunque sospesi per il periodo necessario all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva) tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni di fornitura del servizio siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.

Le predette fatture saranno conguagliate con cadenza semestrale sulla base dei riepiloghi delle ore effettivamente svolte dalla ditta aggiudicataria con prospetti forniti dalla medesima per il successivo controllo degli organi preposti, distinto per qualifica, sulla base del sistema informatico implementato.

In caso di saldo positivo (numero ore maggiore rispetto a quelle comprese nel canone) verrà emessa per il semestre fattura specifica a conguaglio, in caso di saldo negativo (numero ore minore rispetto a quelle comprese nel canone) verrà emessa specifica nota di accredito per il semestre di riferimento.

Ogni variazione rispetto all'impiego orario che concorre a determinare il canone oggetto di aggiudicazione dovrà comunque sempre essere autorizzato dal Direttore all'Esecuzione del Contratto.

Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.10.2001 n. 231, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. L'eventuale stato di morosità o di inadempienza da parte dell'A.S.L. non potrà essere fatto valere in alcun modo dalla Ditta aggiudicataria per giustificare eventuali ritardi nelle consegne o nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

45. FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione dell'A.S.L., l'aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.

46. SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui soltanto se l'A.S.L. ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito dell'A.S.L. in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di servizio, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

47. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.)

Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui dall'Art. 48 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria
- per gli R.T.I. costituenti: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l'indicazione in caso di aggiudicazione, dell'impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell'atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall'art. 48 comma 12 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Non è prevista categoria prevalente per il presente appalto pertanto la A.T.I. potrà essere solo di tipo orizzontale.

L'associazione di imprese di tipo orizzontale è costituita da una mandataria e da alcune mandanti e dovrà avere i seguenti requisiti minimi con riferimento alle quote di partecipazione interne:

- a) mandataria: misura minima pari al 40%;
- b) mandanti: misura minima pari al 10%.

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell'atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che sarà individuata come mandataria.

48. CONSORZI

Possono presentare offerta i Consorzi di imprese secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui agli artt. 47 e 48 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50.. I Consorzi devono indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara. Per questi ultimi è fatto divieto, pena automatica esclusione dalla gara sia del consorzio che dei consorziati, di partecipare in qualsiasi altra forma individuale o associata. In caso di partecipazione di Consorzi dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per i Consorzi già costituiti: copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio
- per i Consorzi costituendi: dichiarazione resa dal Legale Rappresentante del Consorzio attestante l'indicazione delle imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina agli artt. 47 e 48 citati.

49. SUBAPPALTO

Amnesso ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 18.04.2016 nr 50.

50. NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 oltre che nel Codice Civile.

51. COSTI PER LA SICUREZZA

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 09.04.2008 e s.m.i., si precisa che, nella fattispecie, si è valutata l'assenza di interferenze e pertanto I costi per la sicurezza sono pari a zero. Si allega al presente Capitolato Speciale l'informativa sulla sicurezza ove sono riportate dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale o incaricati delle ditte sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente documento. In particolare si intende incondizionatamente accettato che il presente appalto venga aggiudicato al prezzo più basso.

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE